



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 37
del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Ala: esame ed approvazione.

L'anno duemilaventi addi ventisei del mese di novembre alle ore 18:05 nella sede comunale, a seguito di convocazione disposta con avviso recapitato nelle forme di legge ai consiglieri comunali, si è riunito il Consiglio comunale nelle persone dei signori:

SOINI CLAUDIO	Consigliere	Presente
APRONE FRANCESCA	Consigliere	Presente
CATTOI VANESSA	Consigliere	Assente
CRISTOFORETTI GIGLIOLA	Consigliere	Presente
DEIMICHEI STEFANO	Consigliere	Presente
DE ROSSI GABRIELE	Consigliere	Assente
GATTI STEFANO	Consigliere	Presente
GIORGI ANGELO	Consigliere	Presente
LORENZINI LUIGINO	Consigliere	Presente
MARASCA GIANNI	Consigliere	Presente
MARTINELLI MAURO	Consigliere	Presente
MATTEI GIULIANO	Consigliere	Presente
MONDINI SERGIO	Consigliere	Presente
SAIANI GIANNI	Consigliere	Presente
SEGA DANIELE	Consigliere	Presente
SPEZIOSI MICHELA	Consigliere	Presente
ZENDRI GIANFRANCO	Consigliere	Presente
ZOMER ILARIA	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario generale: dott.ssa Liliana Stratta

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig. ra Giogliola Cristoforetti, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Ala: esame ed approvazione.

Relazione

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) rappresenta la normativa di riferimento, direttamente applicabile anche nel nostro ordinamento, in materia di trattamento dei dati personali.

Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* è stato adeguato al suddetto regolamento con il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*.

L'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 101/2018 prevede che *"A decorrere dal 25 maggio 2018, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il suddetto regolamento e con le disposizioni del presente decreto"*.

In merito al trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza, il Regolamento europeo 679/2016 non ha introdotto novità normativa e si è in attesa di preannunciati provvedimenti dell'Autorità competente in materia.

Nelle more la disciplina di riferimento si rinviene nei provvedimenti già adottati dal Garante, che risultano conformi anche al Regolamento Europeo.

Il solo elemento di novità ad oggi è rappresentato dalla necessità di effettuare una valutazione d'impatto privacy in quanto il trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza rappresenta una fattispecie prevista dal suddetto Regolamento per cui la stessa è obbligatoria.

Con provvedimento in materia di videosorveglianza 29 aprile 2004, il Garante per la protezione dei dati personali ha dettato le disposizioni e individuato le misure necessarie ed opportune per il legittimo trattamento dei dati personali rilevati e registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, prescrivendo ai soggetti che svolgono tale tipologia di attività l'adozione di un apposito "atto di documentazione delle scelte".

Con provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto opportuno, alla luce delle nuove competenze attribuite ai Sindaci in materia di sicurezza urbana e delle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore, sostituire il proprio precedente provvedimento del 29 aprile 2004, individuando ulteriori garanzie e tutele e prescrivendo l'adozione di ulteriori misure finalizzate a garantire il legittimo trattamento dei dati personali rilevati e registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

Il suddetto provvedimento non prescrive, a differenza del precedente, l'adozione da parte dei soggetti che svolgono attività di videosorveglianza di un apposito "atto di documentazione delle scelte".

Nel novembre 2010 A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali hanno emanato le “linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010”, precisando che le stesse sono dirette a “fornire chiarimenti e strumenti di lavoro per una corretta applicazione, per quanto di competenza dei Comuni, circa l’utilizzo della videosorveglianza, anche ai fini di sicurezza urbana”;

Nelle suddette linee guida, A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali hanno tra l’altro osservato che deve ritenersi “non solo auspicabile ma necessaria l’adozione di un regolamento, a sostegno degli atti deliberativi e delle determinazioni dell’Ente Locale, quale massimo strumento di legittimazione e condivisione, per un corretto utilizzo di applicazioni così invasive” e quale “forma di grande trasparenza amministrativa nei confronti dei cittadini, che vedrebbero così protetti i propri dati personali, secondo regole chiare, inderogabili e incisive”.

A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali, alla luce delle osservazioni formulate nelle suddette linee guida, hanno proposto uno schema di regolamento in materia di videosorveglianza ad uso delle amministrazioni comunali.

A questo punto è quindi opportuno, in considerazione delle indicazioni fornite dalle “linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento Garante privacy 8 aprile 2010” e da quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, adottare un regolamento che disciplini specificamente l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di proprietà dell’Amministrazione comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- puntuale rispetto delle fonti vigenti in materia: Regolamento (UE) 2016/679, Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196; provvedimento in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali;
- conformità allo schema di regolamento proposto da A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali, aggiornato con le nuove disposizioni del predetto Regolamento europeo, così come inviato dal Consorzio dei Comuni Trentini- Servizio privacy (RPD), salvi i necessari adattamenti dello stesso alla realtà amministrativa del Comune di Ala,
- coerenza con la disciplina generale in materia di protezione dei dati personali dettata dal Codice per la tutela della riservatezza dei dati personali;
- esame e valutazione delle normative regolamentari in materia di videosorveglianza adottate da altre amministrazioni comunali.

Il regolamento, in conformità alle prescrizioni dettate in materia dal Regolamento europeo e dal Garante per la protezione dei dati personali, disciplina in particolare i seguenti aspetti dell’attività di videosorveglianza:

- finalità dell’attività di videosorveglianza;
- principi applicabili al trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- individuazione delle figure del designato e degli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza e definizione delle relative modalità di nomina;
- criteri e modalità di accesso alle immagini istantanee e registrate;
- misure di sicurezza poste a presidio dei dati personali e dei locali nei quali si effettua il trattamento;
- determinazione del termine di conservazione dei dati personali acquisiti mediante l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- determinazione delle forme di informativa agli interessati di cui all’articolo 13 del

- valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

A supporto e precisazione delle scelte effettuate nella stesura del testo regolamentare, è bene precisare che:

- l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";
- l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito con Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che "per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e che "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";
- con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 di data 6 agosto 2010, avente ad oggetto "Sistemi di videosorveglianza", il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come "l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice";
- al paragrafo 3.1.2 del provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, il Garante per la protezione dei dati personali ha precisato che "i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati".

In merito all'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento Europeo, nel regolamento si stabilisce che la stessa sia resa agli interessati nelle forme semplificate previste dall'articolo 5 del regolamento, ferma restando la collocazione di appositi cartelli in corrispondenza degli impianti di videosorveglianza installati anche all'interno di edifici comunali.

Sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento la Giunta comunale adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

La commissione consiliare regolamenti e statuto, nella seduta di data 19 novembre 2020 ha espresso parere favorevole sul testo proposto, per cui sussistono tutti i presupposti affinché il Consiglio comunale possa procedere all'approvazione del Regolamento comunale per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sul territorio comunale di Ala.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

Visto il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 avente ad oggetto “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”.

Visto il provvedimento del Garante della protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza di data 8 aprile 2010, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010;

Visto lo schema modello di regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza inviato dal Consorzio dei Comuni Trentini e predisposto in conformità allo schema proposto da A.N.C.I. e Garante per la protezione dei dati personali, e dal regolamento (UE) 2016/679;

Considerata la necessità di dare a detto regolamento la più ampia diffusione nell’ambito della comunità locale attraverso la pubblicazione all’albo pretorio e nel sito Internet del Comune;

Dato atto che la Commissione regolamenti e statuto nella seduta di data 19 novembre 2020 ha espresso parere favorevole sulla bozza di regolamento in esame;

Visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e ss.mm.;
- lo Statuto comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 40 di data 13 novembre 2018 ed entrato in vigore in data 23 dicembre 2018;
- il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7 di data 30 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 26 febbraio 2018;

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, mentre, non comportando spese, non è necessario acquisire sulla medesima proposta il parere di regolarità contabile;

Richiamato in particolare il disposto di cui all’articolo 20 comma 90 dello statuto comunale, che dispone che i regolamenti e le loro modifiche sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

Valutata l’opportunità di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai fini di dare immediata operatività al sistema di videosorveglianza sul territorio comunale;

All’unanimità di voti favorevoli n. 16 dei consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in premessa, il regolamento per l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Ala, composto da n. 14 articoli, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione sub lett. A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che al regolamento sarà data diffusione mediante la pubblicazione all’albo

pretorio e nel sito Internet del Comune, nonché presso le bacheche comunali site nelle frazioni del Comune di Ala;

3. di stabilire che la Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel Regolamento, adotterà con proprio provvedimento il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza che individui gli impianti del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità d'utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale;
5. di dare atto che il Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. e alternativamente;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
 - c) ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il **CONSIGLIO COMUNALE**, all'unanimità di voti favorevoli n. 16 dei consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, **DICHIARA** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, ai fini di dare immediata operatività alla commissione.



COMUNE DI ALA

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO
DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI ALA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 di data 26 novembre 2020
Entrato in vigore in data 26 novembre 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Flavia Brunelli

LA PRESIDENTE
Gigliola Cristoforetti

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Principi generali

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Ambito di applicazione

Art. 5 - Informativa

Art. 6 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

Art. 7 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza ed incaricati del trattamento

Art. 9 - Trattamento e conservazione dei dati

Art. 10 – Diritti dell'interessato

Art. 11 - Tutela

Art. 12 - Provvedimenti attuativi

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

Art. 14 - Entrata in vigore

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali, se per la loro qualità e per le loro caratteristiche, consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono.
2. Il Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e utilizzati dal Comune di Ala nel territorio comunale, si svolga in conformità al Regolamento europeo 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali.
2. Principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento europeo 679/2016.
3. Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi.
4. Principio di proporzionalità: nel contemperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inidonee altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e l'abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
5. Principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime (art. 5 del Regolamento europeo 2016/679). Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri enti. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici pubblici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, in sede di giudizio civile o penale.

6. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca di dati", il complesso di dati personali raccolti e conservati presso la sala di controllo sita in Ala (Tn) p.zza San Giovanni, n. 1 presso la sede del Corpo di Polizia Municipale Ala-Avio e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "trattamento" tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;
- c) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche direttamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare" il Comune di Ala, nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi ed alle modalità del trattamento dei dati personali
- e) per "designato per la gestione del sistema di videosorveglianza", la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per "interessato" la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "diffusione" il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "dato anonimo" il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "blocco" la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per "Regolamento 2016/679" il Regolamento europeo 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

i) per "Codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano e extraurbano del Comune di Ala.

Art. 5 – Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa "minima", installato in prossimità della stessa.

2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.

Art. 6 – Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri del Comune di Ala, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato ai fini di:

- Consentire interventi tempestivi nelle attività di prevenzione dei reati, indagine, protezione civile, sicurezza urbana e pubblica sicurezza, polizia giudiziaria, nonché prevenire e accertare violazioni amministrative, gestione code in alcuni uffici comunali, deterrente del fenomeno di abuso o abbandono di rifiuti non autorizzati posto che il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi si sono rivelati non efficaci, tutela del patrimonio, monitoraggio flussi di traffico (lettura targhe-rilevazione violazioni al codice della strada)

3. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.

Art. 7 – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Il Comune di Ala, effettua una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Regolamento europeo 2016/679 per valutare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche e individuare e implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo gli stessi.

Art. 8 – Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e incaricati del trattamento

1. Compete al Comune di Ala, legalmente rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
2. Compete al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto ed in numero limitato, le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
3. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti normative e dalle disposizioni del Regolamento.
4. Il designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati.

Art. 9 – Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 comma 2 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'art. 32 del Regolamento europeo 2016/679.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:

- a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
- la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e delle loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica al titolare o al designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Art. 11 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dal Regolamento europeo 2016/679 e dal Codice.

Art. 12 – Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel Regolamento, adotta il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare - programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
3. Il Disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti stessi.

Art. 13 - Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.



COMUNE DI ALA
PROVINCIA DI TRENTO

Area Segreteria Generale

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 513 di data 17/11/2020

Oggetto: Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza del Comune di Ala: esame ed approvazione.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 di data 30.01.2018, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.

Ala, 17/11/2020


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Maria Flavia Brunelli



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


dott. ssa Gigliola Cristoforetti



IL VICE SEGRETARIO GENERALE



dott.ssa Liliana Stratta




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, ai sensi dell' art. 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01 DIC. 2020 all'albo pretorio e all'albo telematico all'indirizzo: <https://web.comune.ala.tn.it/jalbopretorio01/AlboPretorio>, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 11 DIC. 2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



dott.ssa Liliana Stratta



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è esecutivo:

- ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, lo stesso giorno in cui l'atto è adottato.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE



dott.ssa Liliana Stratta

